



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7**  
**Stagione Sportiva 2013/2014**

Si trasmette, in allegato, la comunicazione del Segretario Generale del C.O.N.I. prot. n. 0000495 del 27 giugno 2013, inerente l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. di alcune modifiche alle Norme Sportive Antidoping.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**PRESIDENTE**  
(Carlo Tavecchio)



Coni

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 27.06.2013

Prot. 0000 495

Alle Federazioni Sportive Nazionali  
Alle Discipline Sportive Associate  
Agli Enti di Promozione Sportiva

**LORO SEDI**

Oggetto: **Modifiche Norme Sportive Antidoping 2013 - Comunicazione**

Con deliberazione n. 220 dell'11 giugno 2013 la Giunta Nazionale del CONI ha approvato la nuova versione delle Norme Sportive Antidoping (NSA), con decorrenza 1° luglio 2013.

La modifica sostanziale apportata al quadro normativo riguarda l'attribuzione in via esclusiva al Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) del procedimento disciplinare in materia di doping, sino ad oggi gestita anche dalla giustizia federale limitatamente a determinate fattispecie (controlli disposti dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000).

La fase di primo e secondo grado verrà assicurata attraverso l'istituzione di due Sezioni indipendenti in seno allo stesso TNA.

Il criterio di attribuzione del procedimento disciplinare alla Prima o alla Seconda Sezione va individuato, per quanto concerne l'Atleta, nell'appartenenza al RTP della competente Federazione Internazionale, ovvero alla sua partecipazione ad evento sportivo internazionale; per gli altri soggetti tesserati e non, è competente a decidere in via esclusiva la Prima Sezione, salve le ipotesi di connessione.

Nel dettaglio, per quanto concerne il primo grado:

1. La Prima Sezione del TNA è competente a giudicare per tutte le violazioni riferite delle NSA poste in essere da Atleti non inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di appartenenza, nonché per le violazioni delle NSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.
2. La Seconda Sezione del TNA è competente a giudicare per le violazioni delle NSA poste in essere da Atleti inseriti nel RTP della Federazione Internazionale di appartenenza, ovvero per violazioni derivanti da partecipazioni ad un evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad essi connessi. E' altresì competente a giudicare sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO, qualora da questa delegati al CONI-NADO.

Per quanto riguarda il giudizio di impugnazione la Seconda Sezione funge da giudice di appello per le decisioni assunte dalla Prima Sezione.

In considerazione della rilevanza delle modifiche segnalate, si invitano gli Enti in indirizzo a darne la massima divulgazione, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale ed alle Società Sportive.

Cordiali saluti.

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Roberto Fabbricini)  
